

CONVENZIONE QUADRO TRA _____

E

LA FEDERAZIONE REGIONALE/ ORDINE TERRITORIALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI
FORESTALI DELLA/DI _____

(Linee Guida per il trattamento di reciprocità delle attività di formazione professionale continua)

La _____, con sede legale in _____
presso il _____, rappresentata da _____
_____, codice fiscale _____, nella
sua qualità di _____, avente i poteri per il presente atto,

E

LA FEDERAZIONE REGIONALE/ L'ORDINE TERRITORIALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI
FORESTALI DELLA/DI _____, codice fiscale n. _____, con
sede in _____, indirizzo _____, rappresentato da _____
_____, dottore _____, nella sua qualità di Presidente pro tempore,
avente i poteri per il presente atto,

PREMESSO CHE

- occorre promuovere la conoscenza dell'offerta formativa degli Enti Pubblici al fine di promuovere lo sviluppo della professione e dei percorsi di formazione continua professionale nei confronti di tutte le parti interessate al loro operato;
- occorre promuovere il processo di accreditamento dei percorsi di formazione - aggiornamento professionale continua;
- occorre promuovere, nel rispetto delle rispettive competenze, ogni forma di collaborazione nell'intera rete nazionale dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali e degli Enti pubblici e/o enti assimilati, al fine di stimolare e incrementare l'integrazione tra formazione superiore e ambiente professionale, di valorizzare le conoscenze e le competenze proprie dei dottori agronomi e dei dottori forestali, di facilitare l'orientamento e la progettazione per la ricerca professionale e di agevolare ogni altra finalità prevista nel presente convenzione quadro;

- l'Ordine dei Dotori Agronomi e dei Dottori Forestali intende promuovere lo svolgimento dell'attività formativa qualificata sia di ingresso alla professione sia per lo svolgimento dell'attività;

VISTO

- La Legge 3/76 e L. 152/92, che regola la professione di dottore agronomo e di dottore forestale;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il Regolamento della Formazione Professionale Continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali n. 3/2013 approvato dal CONSIGLIO NAZIONALE con delibera n. 380 del 20 ottobre 2013 e pubblicato sul Bollettino del Ministero di giustizia n. 22 del 30 novembre 2013;
- con delibera n. 398 del 20/12/2013 il CONSIGLIO NAZIONALE ha approvato l'elenco dei settori disciplinari professionali;
- con delibera n. 401 del 20/12/2013 il CONSIGLIO NAZIONALE ha istituito il Catalogo Nazionale della Formazione Continua Professionale;
- con delibera n. 397 del 20/12/2013 il CONSIGLIO NAZIONALE ha adottato i criteri per l'accreditamento delle agenzie formative per i dottori agronomi e dottori forestali;
- con delibera n. 114 del 09/04/2014 il CONSIGLIO NAZIONALE ha adottato le linee guida per l'applicazione del regolamento per la Formazione Professionale Continua.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TITOLO I - Definizioni Generali

ART. 1

Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

La presente Convenzione Quadro definisce le linee guida nazionali per la sottoscrizione di specifiche convenzioni operative tra gli enti pubblici e/o gli enti ad esso assimilati, le Federazioni dei dottori agronomi e dottori forestali e gli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali ai sensi dell'art.9 lettera d del regolamento per la Formazione Professionale Continua – Reg. n.3/2013.;

ART. 2

L'ente e le federazioni regionali e/o gli ordini territoriali si propongono di conseguire un più stretto collegamento tra le proprie attività istituzionali attuando collaborazioni in ambito scientifico, professionale e formativo.

ART. 3

Nell'ambito della presente convenzione potranno essere realizzate iniziative concordate riguardanti:

- l'organizzazione di attività didattiche, formative e di aggiornamento professionale a favore degli iscritti agli Albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, master, convegni, seminari, corsi e iniziative culturali sia in situ che in FAD;

ART. 4

Con la presenta convenzione il soggetto sarà abilitato al sistema informativo dei Dottori agronomi e dei Dottori Forestali (SIDAF).

ART. 5

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale coinvolto nelle iniziative in cui si articherà la collaborazione e che sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.

ART. 6

Ai sensi dell'art.7, comma 2 del DPR n. 137 del 7 agosto 2012, nei successivi articoli verranno definiti i criteri per la stipula delle convenzioni tra la Federazione regionale e/o l'Ordine territoriale e l'ente pubblico e/o ente assimilato al fine del reciproco riconoscimento dei crediti formativi professionali. Agli eventi di formazione verranno attribuiti crediti formativi professionali (CFP) ai sensi degli artt. 4 e 13 del Regolamento per la Formazione Professionale Continua n.3/2013.

ART. 7

L'ente e la Federazione regionale/Ordine territoriale si impegnano a dare ampia diffusione delle iniziative concordate tramite gli strumenti informativi a loro disposizione (siti web, riviste, notiziari, uffici stampa, ecc.).

ART. 8

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali che verranno acquisiti in relazione alla presente Convenzione quadro nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela e riservatezza dei dati personali predetti.

ART. 9

La presente convenzione ha la durata di anni 5 (cinque) a partire dalla data di sottoscrizione e si intenderà automaticamente rinnovata per un uguale periodo di tempo a meno di recesso di una delle parti da inviare all'altra con raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza.

ART. 9

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso e le spese relative saranno interamente a carico della parte che ne farà richiesta.

ART. 10

Le eventuali controversie saranno risolte dalla "Direzione generale affari civili e libere professioni" presso il Ministero della Giustizia – Ufficio III.

ART. 11

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni di legge.

La presente Convenzione non prevede alcun onere a carico delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, _____

per l'ente

Per la Federazione Regionale/ Ordine Territoriale
